

09804-21



**REPUBBLICA ITALIANA**  
In nome del popolo italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da

Dott. Carlo ZAZA	- Presidente -	Sent. n. sez. 436
Dott. Rosa PEZZULLO	- Consigliere -	UP - 11/2/2021
Dott. Luca PISTORELLI	- Consigliere Relatore -	R.G.N. 43216/2019
Dott. Alessandrina TUDINO	- Consigliere -	
Dott. Andrea VENEGONI	- Consigliere -	

ha pronunciato la seguente:

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

(omissis) , nato a (omissis)

avverso la sentenza del 12/7/2019 della Corte d'appello di Salerno;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Vincenzo Senatore, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione;

lette le conclusioni del difensore dell'imputato avv. (omissis) , che ha insistito nell'accoglimento del ricorso ed in subordine eccepito l'intervenuta prescrizione dei reati.

### **RITENUTO IN FATTO**

1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Salerno ha confermato, anche agli effetti civili, la condanna di (omissis) per i reati di minaccia aggravata, così riqualificato il fatto originariamente contestato come atti persecutori, lesioni volontarie e violazione di domicilio, tutti commessi ai danni di (omissis) .

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato articolando otto motivi.

2.1. Con il primo vengono dedotti il parziale difetto della condizione di procedibilità ex art. 336 c.p.p. e illogicità della motivazione nella parte in cui la sentenza non ha rilevato l'esorbitanza del capo di imputazione rispetto alla querela, dovuta al fatto che la contestazione del reato di atti persecutori e di violazione di domicilio è stata calibrata sulla base delle dichiarazioni rese a sommarie informazioni dalla persona offesa in data 30 maggio 2013 e non in merito ai fatti originariamente denunciati in querela.

2.2. Con il secondo la difesa denuncia vizi di motivazione e violazione di legge in merito all'eccepita genericità del capo d'imputazione sub A), dal quale non sarebbe possibile desumere nella loro specificità le condotte effettivamente addebitate al (omissis), risultando lo stesso la mera parafrasi della norma incriminatrice contestata. Il profilo, eccepito sin dal primo grado, era stato dedotto con il gravame di merito, ma la Corte avrebbe ignorato la doglianza non pronunziandosi sul punto.

2.3. Con il terzo si deduce la violazione dell'art. 603 c.p.p. in quanto il giudice d'appello avrebbe dovuto procedere alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale a seguito della riqualificazione del reato di atti persecutori in quello di minaccia aggravata in modo da garantire il diritto di difesa dell'imputato con riguardo al reato ritenuto.

2.4. Con il quarto motivo il ricorrente eccepisce erronea applicazione della legge penale in merito alla riqualificazione dei fatti di cui al capo A) come minaccia grave. La difesa ritiene in tal senso che non sia stato positivamente effettuato il giudizio relativo all'entità del turbamento psichico ingenerato nella vittima e alle condizioni soggettive dell'agente e della persona offesa, necessario per il riconoscimento dell'aggravante in parola. In particolare si rileva che il tenore delle dichiarazioni rivolte dal (omissis) alla persona offesa, il contesto nel quale sono state riferite e le abitudini di vita della vittima depongono per l'insussistenza di timore per la propria incolumità da parte della (omissis). Non solo, ma l'irragionevolezza della riqualificazione in fattispecie aggravata

conseguirebbe anche dalla mancanza di alcun analogo episodio precedente imputabile all'imputato nonostante la ventennale frequentazione della proprietà della persona offesa.

2.5. Con il quinto motivo la difesa deduce, sotto il duplice profilo dell'erronea applicazione della legge penale e del vizio di motivazione, l'applicazione dell'art. 81 c.p. in riferimento al ritenuto reato di minaccia aggravata. In proposito viene anzitutto eccepita la carenza di qualsiasi motivazione a giustificazione della riconosciuta continuazione. In secondo luogo il ricorrente lamenta l'insussistenza della pluralità dei fatti di minaccia e dunque del requisito del medesimo disegno criminoso, posto che dalla querela non trasparirebbero condotte ulteriori rispetto a quella asseritamente consumata il 19 ottobre 2012.

2.6. Con il sesto motivo il ricorrente deduce vizi di motivazione con riferimento alla prova del reato di violazione di domicilio. In particolare, viene osservato che, dalle dichiarazioni rese dalla persona offesa in sede di esame dibattimentale, emergerebbe come il cancello d'ingresso alla sua proprietà potesse in realtà essere aperto e come la stessa usasse tenere appese esternamente le relative chiavi. Non di meno in sede di querela la (omissis), aveva dichiarato che il (omissis) aveva aperto il cancello con le chiavi dopo aver bussato. Tutte circostanze che per la difesa depongono nel senso dell'insussistenza dell'elemento soggettivo del reato contestato.

2.7. Con il settimo motivo vengono dedotti erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in merito alla conferma del condizionamento della sospensione della pena al soddisfacimento delle statuizioni civili. Il giudice avrebbe giustificato tale misura sulla base di una erronea e comunque illogica valutazione delle condizioni economiche dell'imputato. Egli, a differenza di quanto affermato dalla Corte, non svolgerebbe l'attività di colono presso la proprietà terriera di un suo familiare e comunque proprio in virtù di tale occupazione non sarebbe in possesso delle condizioni economiche necessarie per subordinare la sospensione della pena al risarcimento del danno derivante dal reato.

2.8. Con l'ultimo motivo si denuncia la sproporzione della pena irrogata e del risarcimento applicato con riferimento ai reati oggetto di condanna sotto il duplice profilo della violazione di legge penale e del vizio di motivazione. In particolare l'irragionevolezza della scelta sanzionatoria traspare alla luce della lievissima entità dei fatti contestati, anche in ragione della avvenuta riqualificazione degli atti persecutori nel reato di minaccia aggravata.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito esposti.




2. Il primo motivo è invero inammissibile in quanto generico. Il ricorrente infatti si limita ad eccepire in maniera per l'appunto generica la non corrispondenza per difetto dei fatti denunziati dalla persona offesa in querela e quelli oggetto di imputazione, senza però individuare con precisione quali sarebbero quelli esorbitanti rispetto all'effettiva intenzione della querelante.

3. Il secondo motivo è invece fondato ed il suo accoglimento comporta l'assorbimento del terzo, del quarto e del quinto.

Anzitutto risulta dagli atti – cui la Corte ha accesso in ragione della natura processuale della questione dedotta - che l'eccezione relativa alla nullità del capo di imputazione sub A) oggetto del motivo in esame è ammissibile in quanto tempestivamente sollevata già nel primo grado di giudizio entro il termine previsto dall'art. 491 c.p.p. e successivamente reiterata con i motivi d'appello.

In secondo luogo, se è irrilevante la motivazione con la quale la Corte territoriale l'ha respinta, qualora la soluzione adottata risulti corretta, deve invece riconoscersi l'effettiva genericità ed indeterminatezza del capo d'imputazione menzionato, non integrabile attraverso gli atti. In tal senso va preliminarmente rammentato che l'imputazione deve necessariamente riportare in maniera sufficientemente chiara e precisa gli elementi di fatto che integrano la fattispecie tipica contestata, così da assicurare all'imputato di averne piena cognizione e di espletare adeguatamente la propria difesa (*ex multis* Sez. 5, n. 16993 del 02/03/2020, Latini, Rv. 279090). Nel caso di specie tuttavia il capo d'imputazione menzionato si traduce nella mera parafrasi della norma incriminatrice contestata, dalla quale non è possibile dedurre quali siano state le plurime condotte originariamente contestate. Vizio che risulta ancor più evidente alla luce della riqualificazione del fatto operata dalla Corte territoriale e dell'incertezza che la stessa sentenza impugnata ha lasciato in merito all'individuazione e collocazione temporale delle apparentemente plurime condotte ritenute integrare il reato di minaccia aggravata.

Deve a questo punto rilevarsi che in relazione al reato di cui al capo in esame non si è ancora compiuto il termine di prescrizione, dovendosi tenere conto dei 274 giorni di sospensione del medesimo nel corso dei gradi di merito e il periodo in cui lo stesso è rimasto sospeso nel giudizio di legittimità ai sensi dell'art. 83 comma 9 d.l. n. 18 del 2020 a seguito del rinvio dell'udienza originariamente fissata per l'11 giugno 2020 disposto con i provvedimenti presidenziali adottati ai sensi del comma 7 lett. g) dello stesso articolo. Conseguentemente la sentenza impugnata e quella di primo grado devono essere annullate senza rinvio limitatamente al reato di cui al capo A) e i relativi atti trasmessi al Tribunale di Vallo della Lucania per l'ulteriore corso, mentre deve essere disposta la revoca delle statuizioni civili relative al suddetto capo.



4. Il sesto motivo di ricorso, ad oggetto il reato di violazione di domicilio (mentre per quanto riguarda quello di lesioni personali alcuna specifica doglianza è stata sollevata con il ricorso) è invece nuovamente inammissibile.

La Corte ha fornito adeguata motivazione in merito all'affermazione di responsabilità dell'imputato per il suddetto reato, confutando le obiezioni difensive – invero in parte assai generiche – sollevate in proposito con il gravame di merito e delle quali le censure avanzate con il ricorso rappresentano sostanzialmente la riedizione, viziata peraltro dal mancato confronto con l'apparato giustificativo della sentenza e dalla prospettazione di alternative letture di singole risultanze processuali ovvero di mere congetture tese a sollecitare indebitamente a questa Corte una rilettura del merito della decisione.

Inoltre gli argomenti forniti dalla difesa non sono idonei a confutare il ragionamento operato dai giudici di merito. Anzitutto appare generico e contrario al principio di autosufficienza del ricorso il richiamo effettuato dal ricorrente ad una singola frase pronunciata dalla persona offesa estrapolata dal suo esame dibattimentale, atteso che non viene integralmente riportato o allegato al ricorso la prova nella sua integralità. In secondo luogo la difesa non specifica come la risultanza che le chiavi fossero abitualmente lasciate dalla *(omissis)* in prossimità del cancello d'ingresso possa far presumere una sostanziale rinuncia all'esercizio dello *ius excludendi* dal domicilio, segnatamente nei confronti dell'imputato, persona con cui è pacifico ed incontestato che la persona offesa non fosse in buoni rapporti al momento dei fatti.

Infine deve rilevarsi l'illogicità del ragionamento della difesa nella parte in cui esclude l'elemento soggettivo per il fatto dell'imputato che, prima di entrare, ha palesato la propria presenza battendo sul cancello. Non viene difatti fornita una spiegazione in relazione a come tale azione escluda la volontà di entrare nel domicilio della persona offesa in assenza del suo consenso.

5. Dall'annullamento senza rinvio della sentenza in riferimento al reato di cui al capo A) discende a questo punto la necessità di disporre l'ulteriore annullamento per la necessaria rideterminazione del trattamento sanzionatorio, questa volta con rinvio alla Corte d'appello di Napoli e con il conseguente assorbimento dei motivi settimo ed ottavo. Il ricorso, con l'eccezione dei motivi accolti o ritenuti assorbiti, deve infine essere dichiarato nel resto inammissibile.




**P.Q.M.**

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado limitatamente al reato di cui al capo A) disponendo trasmettersi gli atti al Tribunale di Vallo della Lucania, ufficio del giudice per le indagini preliminari. Revoca le statuizioni civili relative al capo di cui sopra. Annulla la sentenza impugnata relativamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Napoli. Dichiarà inammissibile il ricorso nel resto.

Così deciso il 11/2/2021

Il Consigliere estensore

Luca Pistorelli



Il Presidente

Carlo Zaza

